



COMUNE DI TAVAGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

C.A.P. 33010 - Sede Uffici Municipali in Feletto Umberto - Piazza Indipendenza n. 1

Cod. Fisc. 00461990301 - Tel. 577311 - Fax 570196

Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio

**DISCIPLINARE DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL TENNIS E
DEL CALCIO A CINQUE SITO IN VIA VERDI A COLUGNA.
CIG 85745430BB.**

Sommario

1.	PREMESSE	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI SELEZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
2.1	Documenti di SELEZIONE.....	4
2.2	Chiarimenti	4
2.3	Comunicazioni	4
3.	OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	5
4.	DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI	5
4.1	Durata	5
4.2	Opzioni e rinnovi.....	5
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	5
6.	REQUISITI GENERALI	6
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	6
7.1	Requisiti di idoneità	7
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	7
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale	7
7.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	8
7.5	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	8
8.	AVVALIMENTO	8
9.	SUBAPPALTO	9
10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	9
11.	SOPRALLUOGO	9
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	10
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI SELEZIONE	10
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	11
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	11
15.1	Domanda di partecipazione	12
15.2	Documento di gara unico europeo.....	13
15.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	14
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	18
17.	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....	18
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	19
18.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	19
18.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	21
18.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	21
18.4	Metodo per il calcolo dei punteggi	22
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI SELEZIONE: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	22
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	23
21.	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	23
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	24
23.	AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....	25
24.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	25
25.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	26

1. PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 827 del 29.12.2020 del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio, il Comune di Tavagnacco ha indetto la selezione per la concessione della gestione dell'impianto sportivo per il gioco del tennis e del calcio a cinque sito in via Verdi a Colugna.

La gestione di cui trattasi rientra tra quelli compresi nell'allegato IX del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per i quali è stabilita dall'art. 35, comma 1, lett. d) dello stesso la specifica soglia di rilevanza comunitaria pari ad €. 750.000,00.

La selezione avverrà mediante **procedura negoziata** previo avviso esplorativo per manifestazione di interesse **ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b)** del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) con invito a presentare offerta rivolto a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2, 3, 6 e 10bis del Codice.

Tutti i termini previsti dal presente disciplinare di selezione, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità al Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 03.06.1971.

La Stazione appaltante è il Comune di Tavagnacco, Piazza Indipendenza n. 1 frazione Feletto Umberto - 33010 Tavagnacco, tel. 0432-577311, Sito internet: <http://www.comune.tavagnacco.ud.it>.

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice è Marciano arch. Francesco, Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio.

Il luogo di svolgimento della gestione si trova nel Comune di Tavagnacco codice NUTS ITH42.

CIG 85745430BB CUI S00461990301202000028.

Si precisa che la presente procedura viene svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., mediante la quale verranno gestite le fasi di selezione.

In particolare, la procedura viene espletata utilizzando il portale eAppaltiFVG, accessibile attraverso l'indirizzo <https://eappalti.regione.fvg.it> (di seguito, "Portale"), all'interno della "Cartella di gara" denominata "gestione dell'impianto sportivo per il gioco del tennis e del calcio a cinque sito in via Verdi a Colugna". Le istruzioni operative per il corretto inserimento in piattaforma della documentazione di selezione, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento denominato "Istruzioni operative per la presentazione telematiche delle offerte", reperibile nell'area pubblica bandi e avvisi del Portale.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- a) la previa registrazione al portale all'indirizzo <https://eappalti.regione.fvg.it> con le modalità e in conformità alle indicazioni di seguito fornite;
- b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;
- c) la dotazione hardware e software minima riportata nella homepage del portale.

Con il primo accesso al portale ("Servizi per gli operatori economici" disponibile alla homepage del sito) l'operatore economico deve provvedere alla registrazione al portale medesimo, seguendo le indicazioni ivi contenute.

La registrazione al portale è gratuita.

L'operatore economico concorrente ha l'obbligo di comunicare in modo corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (dati di registrazione).

La registrazione al portale deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria; pertanto, le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del portale dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del portale si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente il Comune di Tavagnacco ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte relative alla presente selezione.

2. DOCUMENTAZIONE DI SELEZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI SELEZIONE

La documentazione di selezione comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, contenente:
 - a) la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserita il servizio di gestione;
 - b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/ 2008 e ss.mm.ii.;
 - c) il calcolo degli importi per l'acquisizione della gestione con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio di gestione;
 - e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - f) le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire;
 - g) gli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa;
 - h) i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di selezione;
 - i) l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.
- 2) avviso esplorativo per manifestazione di interesse;
- 3) Lettera di invito;
- 4) Disciplinare di selezione.

La documentazione di selezione è disponibile sul sito internet all'indirizzo <http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti> nell'area riservata alla presente procedura nonché sul Portale.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da trasmettere tramite l'apposita area "Messaggi" della RDO on line cui il quesito si riferisce, una volta registrati e abilitati al Portale, entro e non oltre 4 giorni prima della data fissata per la presentazione dell'offerta.

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno un giorno prima della data fissata per la presentazione dell'offerta mediante pubblicazione in forma anonima sul Portale eAppaltiFVG nell'area pubblica "Bandi e Avvisi" del Portale, all'interno dell'Iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella sezione "Allegati dell'Avviso" e sul sito internet <http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti> all'interno della procedura di che trattasi.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema è possibile contattare il numero verde 800098788 (post selezione numero 7) e la casella di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti alla procedura vengono effettuate, anche ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, mediante l'apposita area "Messaggi" della "RDO on line".

Con l'accesso alla "RDO", ciascun operatore economico elegge automaticamente domicilio nell'area "Messaggi" della "RDO" on line ad esso riservata.

In via residuale, la stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 76 via PEC, senza utilizzo dell'Area "Messaggi" della "RDO" online, facendo riferimento all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione al Portale eAppaltiFVG o in sede di manifestazione dell'interesse a partecipare alla selezione.

È onere dell'operatore economico apportare tempestivamente le eventuali modifiche all'indirizzo PEC associato sul Portale all'operatore economico stesso; diversamente la Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La concessione è costituita da un unico lotto poiché le attività di gestione dell'impianto stesso sono tra loro integrate e richiedono un referente unico e la suddivisione in lotti funzionali o prestazionali determinerebbe diseconomie nelle dinamiche economico-gestionali della gestione, con possibili costi maggiori.

Tabella n. 1 – Oggetto della concessione

n.	Descrizione servizi	CPV	P (<i>principale</i>) S (<i>secondaria</i>)	Importo del canone mensile
1	Servizi di gestione di impianti sportivi	92610000-0	P	€ 500,00
Importo totale a base d'asta a rialzo				€ 500,00

L'importo a base d'asta è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Non si prevedono rischi da interferenza tra le attività del Comune e le attività del concessionario poiché le stesse si svolgono in luoghi diversi ad eccezione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria per i quali sarà redatto all'occasione apposito DUVRI. Quindi l'importo degli oneri di sicurezza per rischi da interferenza è pari a € 0,00 (euro zero/00).

4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata della concessione (escluse le eventuali opzioni) è di sei anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 167 del Codice, il valore **stimato** della concessione, comprensivo della proroga tecnica, è pari ad € 171.400,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Tuttavia la qualifica di operatore economico tra quelle indicate all'art. 90, comma 25, della l. n. 289/2002 come modificato dal d.lgs. 87/2018 convertito con modificazioni dalla l. 09.08.2018, n. 96 (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali), è oggetto di apposita attribuzione di punteggio come riportato al successivo paragrafo 18.1, purché l'operatore economico medesimo sia in possesso dei requisiti prescritti.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla selezione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla selezione in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla selezione possono presentare offerta, per la medesima procedura, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente selezione. In

caso di violazione sono esclusi dalla selezione sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di **consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c)** del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla selezione, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla selezione, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla selezione, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16.03.1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla selezione gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 04.05.1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21.11.2001 devono, pena l'esclusione dalla presente procedura, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 03.05.2010, n. 78 conv. in l. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17.02.2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) per le società: **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) per le società ed associazioni sportive dilettantistiche: **iscrizione** presso il registro delle Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche istituito dal CONI ed essere affiliato ad un Organismo sportivo quale Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- c) per Enti di Promozione sportiva, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate: **riconoscimento** in corso di validità da parte del CONI.

Per la comprova del requisito di cui alla lettera a), la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per la comprova del requisito di cui alla lettera b), l'operatore economico deve fornire copia del certificato di iscrizione al Registro delle Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche istituito dal CONI e copia del certificato di affiliazione ad un Organismo sportivo quale Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Per la comprova del requisito di cui alla lettera c), l'operatore economico deve fornire copia del certificato di riconoscimento da parte del CONI.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili alla data di invio della lettera d'invito di € 20.000,00 IVA esclusa; si precisa ai sensi dell'art. 83, comma 5, del Codice che tale requisito è richiesto per la particolare rilevanza della gestione oggetto di concessione che rende necessario selezionare operatori economici dotati di capacità economica e finanziaria idonea a garantire la realizzazione di un adeguato ed elevato livello qualitativo della gestione e, comunque, l'importo richiesto è proporzionato all'oggetto ed all'importo della concessione e tale da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità.

Ove le informazioni sul fatturato non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi

Il concorrente, deve aver eseguito nell'ultimo triennio (01.12.2017-30.11.2020) un servizio di gestione impianti sportivi, comprendenti anche un campo di tennis o di calcio a cinque, di importo minimo complessivo nel triennio di riferimento pari a € 10.000,00; si precisa ai sensi dell'art. 83, comma 5, del Codice che tale requisito è richiesto per la particolare rilevanza della gestione oggetto di concessione che rende necessario selezionare operatori economici dotati di capacità tecnica e professionale idonea a garantire la realizzazione di un adeguato ed elevato livello qualitativo della gestione e, comunque, l'importo richiesto è proporzionato all'oggetto ed all'importo della concessione e tale da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dei servizi;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dei servizi;
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti che possono partecipare alla presente procedura in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di cui al punto **7.1 lett. a), b), c)** devono essere posseduti da

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

nei termini e con le specificazioni indicate nel punto medesimo.

Il requisito di cui al punto **7.2** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito di cui al precedente punto **7.3** dev'essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di cui al punto **7.1** devono essere posseduti da

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

nei termini e con le specificazioni indicate nel punto medesimo.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla selezione sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della selezione sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, il RUP procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concessionario della gestione non può sub concedere la gestione dell'impianto a terzi. Tuttavia, nel caso in cui il concorrente intenda subappaltare la gestione si applica quanto previsto dall'art. 174 del Codice e la dichiarazione di avvalersi del subappalto dev'essere resa in sede di presentazione dell'offerta: in mancanza di tale dichiarazione il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle che possono essere eseguite anche facendo ricorso ad una prestazione di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura purché sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata alla concessione. In tale caso, il concessionario deve impegnarsi a depositare tali contratti la Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 1, comma 4 della l. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020, non viene richiesto nella presente procedura la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 d.lgs. 50/2016 s.m.i.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso l'impianto sportivo è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata tramite l'apposita area Comunicazioni della RdO on line della procedura di cui si tratta e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico, recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro 5 giorni prima della data fissata per la presentazione dell'offerta. Data e ora del sopralluogo sono comunicate ai concorrenti con almeno un giorno di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La Stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5 lett. a) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5 lett. b) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, **purché munito della delega di tutti detti operatori**. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando deve effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Ai sensi dell'art. 65 del D.L. 34/2020 non è dovuto il pagamento del contributo a favore dell'ANAC per procedure indette entro al 31.12.2020.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI SELEZIONE

Il **plico elettronico** contenente l'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica), a pena di esclusione, dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale. L'offerta deve essere inserita nel Portale entro il termine perentorio caricato a sistema.

L'ora e la data esatta della trasmissione delle offerte sono quelle registrate dal Portale.

La presentazione tempestiva dell'offerta sul Portale rimane a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati dal concorrente, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo imputabile al concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio. La Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa gli eventuali motivi di ritardo nella trasmissione dell'offerta.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si invitano i concorrenti ad avviare le attività di inserimento della documentazione nel Portale con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta decorso tale termine.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa: la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella "Busta" dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione.

L'offerta è composta da:

- a) Busta amministrativa – Documentazione amministrativa;
- b) Busta tecnica – Offerta tecnica;
- c) Busta economica - Offerta economica.

Il mancato inserimento nel Portale delle buste è causa di esclusione dalla procedura.

Si precisa che le buste verranno inserite automaticamente "in un plico Digitale" nel Portale.

Per la presentazione dell'offerta vedasi anche il documento denominato "Istruzioni operative per la presentazione telematiche delle offerte", reperibile nell'area pubblica bandi e avvisi del Portale.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono produrre eventuali sostituzioni al plico già presentato. I concorrenti potranno, altresì, modificare l'offerta precedentemente trasmessa o ritirarla, entro e non oltre la data e l'ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta, secondo le modalità indicate al paragrafo 5 del documento denominato "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte", reperibile nell'area pubblica "Bandi e Avvisi" del Portale, all'interno dell'Iniziativa relativa alla procedura di cui trattasi.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii.; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) del d.lgs. 82/2005 dal legale rappresentante degli operatori economici concorrenti (ed eventuali ausiliarie), in qualsiasi forma di partecipazione (singola o associata), ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul profilo della Stazione appaltante nonché trasmessi a mezzo Portale unitamente all'invito a partecipare alla RDO.

In ogni caso, devono riportare fedelmente tutto quanto previsto dai modelli resi disponibili.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii.. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Il Sistema non consente la trasmissione dell'offerta oltre il termine di scadenza. Oltre tale termine l'offerta sarà pertanto irricevibile.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di selezione siano ancora in corso, il RUP potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di selezione fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della richiesta del RUP sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla procedura.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- 1) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura;
- 2) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- 3) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- 4) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di selezione, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- 5) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della gestione ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria il RUP assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il RUP può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'operatore economico partecipa alla selezione (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla selezione; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con **firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 82/2005 dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnarla. In tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale).

In caso di concorrenti che si presentano in forma associata (RTI/Consorzio di varia natura/rete/GEIE) **la domanda di partecipazione deve essere unica** e deve essere **sottoscritta con firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.:

1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
2. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
3. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.lgs. 10.02.2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.lgs. 10.02.2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla selezione;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla selezione.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega inserendo nel Portale:

- a) procura sottoscritta digitalmente o copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- b) il **modello F23** che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo inerente la domanda di partecipazione (€ 16,00 ogni 100 righe).

Con riferimento alla compilazione del modello F23 occorre precisare:

Sezione Dati Anagrafici

- al punto 4 deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il versamento;
- il punto 5 non deve essere compilato:

Sezione Dati del versamento

- al punto 6 "Ufficio/Ente" deve essere riportato il seguente codice: TIR o TIQ;
- al punto 10 "Estremi dell'atto o del documento" deve essere riportato l'anno di riferimento della procedura (2020) e il CIG 85745430BB;
- al punto 11 "Codice tributo" deve essere riportato il numero 456T;
- al punto 12 "Descrizione" deve essere riportata la dicitura "Imposta di bollo";

- al punto 13 “Importo” deve essere indicato il valore in cifre e in lettere (euro 16,00 ogni 100 righe)

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE reperibile sul Portale.

La compilazione avviene secondo quanto di seguito indicato:

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In particolare nella parte II sezione B devono essere riportati tutti i rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori.

In caso di ricorso all’avalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE in formato elettronico, **sottoscritto con firma digitale** di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. dall’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al paragrafo 15.3.1;
3. **dichiarazione sostitutiva** di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, **sottoscritta con firma digitale** di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. dal legale rappresentante dell’ausiliaria con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente, verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice **sottoscritta con firma digitale** di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. dal legale rappresentante dell’ausiliaria con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla presente procedura in proprio o come associata o consorziata;
5. contratto di avalimento, sottoscritto **con firma digitale** di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante del concorrente e da quello dell’impresa ausiliaria, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
6. PASSOE dell’ausiliaria;
7. *in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”* dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
8. dichiarazione sottoscritta **con firma digitale** di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dall’ausiliaria con la quale l’ausiliaria dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali e, consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati personali costituisce per la Stazione appaltante causa impeditiva all’avvio del procedimento di aggiudicazione, autorizza il trattamento dei dati.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3, 4) e 8) sono rese utilizzando preferibilmente il modello Allegato 4).

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale. *Si precisa che non è necessario indicare l’elenco di eventuali subappaltatori (Parte II, sez. D).*

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

NOTA BENE

- fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19.04.2017 n. 56, al D.L. 135/2018 convertito in l. n. 12/2019 e al D.L. 18.04.2019 n.32 convertito in l. n. 55/2019, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lettere c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. come da paragrafo 15.3.1 del presente disciplinare;
- a seguito delle modifiche apportate all’art. 80 comma 5 lett. b) e all’art. 110 del Codice dal d.l. 18.04.2019, n. 32 convertito in l. n. 55/2019, le imprese sottoposte a fallimento non possono partecipare alle procedure di gara/ affidamento e di conseguenza, la precisazione contenuta nella Sezione C. MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI della Parte III del DGUE recante “in caso

affermativo: il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici" deve considerarsi come non apposta;

- a seguito delle modifiche apportate all'art. 80 comma 5 lett. b) e all'art. 110 del Codice dal d.l. 18.04.2019, n. 32 convertito in l. n. 55/2019 e in considerazione della Sezione C. MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI della Parte III del DGUE nella parte relativa alle Imprese ammesse (o che abbiano depositato la domanda di ammissione) a concordato preventivo con continuità aziendale, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine alla sua situazione così come indicato al paragrafo 15.3.1 n. 10 e 11 del presente Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «x» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare.
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

1. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
3. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
4. in caso di avalimento, da tutte le imprese ausiliarie.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera d'invito.

Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale ai sensi dell'art. 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante del concorrente ovvero da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente, utilizzando preferibilmente il Modello 3 allegato al presente disciplinare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii., dichiara:

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice.

Nel caso in cui l'operatore economico sia incorso in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice deve:

- a. fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia dell'illecito;
- b. indicare se ha adottato misure di autodisciplina e in quest'ultimo caso specificare:
 - b1) se ha risarcito interamente il danno o se si è impegnato formalmente a risarcire il danno;
 - b2) se ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo relativi al personale idoneo a prevenire ulteriori illeciti o reati.

Nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione al fine di consentire alla Stazione appaltante ogni opportuna valutazione);

2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la gestione;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della gestione, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di selezione;
5. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante con deliberazione di Giunta comunale disponibile accedendo al link http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codici-di-comportamento/codice-di-comportamento/Codice%20Comportamento%20Comune_Tavagnacco.pdf/view e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
6. **Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"** di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
9. di autorizzare qualora un partecipante alla selezioni eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla selezione **oppure** di non autorizza, qualora un partecipante alla selezioni eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, in tema di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento medesimo;

Per gli operatori economici che siano stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16.03.1942, n. 267:

11. ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE,
 - gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato;
 - gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare;
 - di non partecipare alla presente procedura quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese;
 - che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16.03.1942, n. 267;

Per gli operatori economici che abbiano depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 161, comma 6, del R.D. 16.03.1942, n.267 e non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso

12. ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE:
 - gli estremi del deposito della domanda di ammissione;

- estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare;
- il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 110, comma 4, del Codice;

Tutte le dichiarazioni sono sottoscritte, mediante firma digitale ai sensi dell'art. 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante del concorrente ovvero da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura, e potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria. Ai fini della creazione del PassOE, ciascun soggetto deve generare la propria componente di PassOE selezionando il proprio ruolo; l'impresa Capofila genera il PassOE di gruppo;
- documentazione a comprova **dell'assolvimento dell'imposta di bollo**;
- (solo per gli operatori economici che siano stati ammessi al **concordato preventivo** con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16.03.1942, n. 267) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) del R.D. 16.03.1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo **devono, pena di esclusione**, essere **sottoscritte con firma digitale** ai sensi dell'art. 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione cui al paragrafo 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- originale informatico o copia informatica autentica (resa ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 82 del 07.03.2005 e ss.mm.ii.) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti della gestione ovvero la percentuale in caso di gestione indivisibile che saranno eseguite/sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia informatica autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della gestione, ovvero la percentuale in caso di gestione indivisibile, che saranno eseguite/sarà eseguita dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della gestione, ovvero la percentuale in caso di gestione indivisibile, che saranno eseguite/sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia informatica autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti della gestione, ovvero la percentuale in caso di gestione indivisibile, che saranno eseguite/sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia informatica autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia informatica autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della gestione, ovvero della percentuale in caso di gestione indivisibile, che saranno eseguite/sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- **in caso di RTI costituendo:** copia informatica autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti della gestione, ovvero la percentuale in caso di gestione indivisibile, che saranno eseguite/sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono **sottoscritte, mediante firma digitale** ai sensi dell'art. 1, lett. s) del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante dell'operatore economico ovvero da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'operatore economico nella presente procedura potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15.3.4 Ulteriori precisazioni

Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate a Portale non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di selezione deve essere prodotta utilizzando la sezione "Area allegati aggiuntivi" presente nella sezione denominata "Busta Amministrativa" della "RDO di qualifica.

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale è operata automaticamente dal Portale.

Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale sul Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione "Area allegati aggiuntivi" presente nella sezione denominata "Busta Amministrativa" della "RDO di qualifica.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica contiene, a **pena di esclusione**, la relazione tecnica della gestione offerta (redatta utilizzando preferibilmente l'allegato Modello 5 al presente disciplinare).

I concorrenti devono inserire, a **pena di esclusione**, tutti i documenti di cui è composta l'offerta tecnica all'interno dell'area "Risposta Tecnica" della RDO on-line.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che, tenendo conto **dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1**, illustra, con la dovuta precisione e concretezza, l'impostazione che il concorrente intende adottare nell'espletamento della gestione, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni da effettuare per il compimento della gestione stessa.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di selezione, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

La relazione, le cui pagine dovranno essere preferibilmente numerate, dovrà preferibilmente essere contenuta in 20 pagine, allegati compresi, con carattere Times New Roman 11 interlinea singola.

I documenti costituenti l'offerta tecnica devono, a **pena di esclusione**, essere **sottoscritti con firma digitale** ai sensi dell'art. 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di concorrenti che si presentano in forma associata (RTI/Consorzio di varia natura/rete/GEIE) **i documenti costituenti l'offerta tecnica** devono, **pena di esclusione**, essere **sottoscritti con firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. con le modalità indicati per la sottoscrizione della domanda di partecipazione cui al paragrafo 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica contiene, **pena di esclusione**:

- il canone mensile offerto a **rialzo** calcolato al netto di Iva e al netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Il canone mensile offerto deve essere espresso fino alla seconda decimale;
- l'importo stimato dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice (tali costi devono essere ricompresi nel valore complessivo dell'offerta economica e devono risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione);
- l'importo stimato dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Il sistema genererà automaticamente l'offerta economica in formato pdf che riporterà i dati inseriti a video dal concorrente.

L'offerta economica generata automaticamente dal sistema, le dichiarazioni a corredo dell'offerta economica devono, a pena di esclusione, essere sottoscritti con firma digitale ai sensi dell'art. 1, lettera s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. e pena l'esclusione devono essere inserite nell'area risposta economica della RDO online. In caso di concorrenti che si presentano in forma associata (RTI/Consorzio di varia natura/rete/GEIE) **l'offerta economica generata automaticamente dal sistema, le dichiarazioni a corredo dell'offerta economica devono, a pena di esclusione, essere sottoscritte con firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione cui al paragrafo 15.1

L'importo di contratto sarà disposto sulla base del canone offerto inserito dal concorrente a video per la predisposizione della Busta Economica.

Sono inammissibili le offerte economiche al di sotto dell'importo a base d'asta.

A solo titolo collaborativo, potrà essere altresì allegato all'offerta economica un Piano economico finanziario di stima utilizzando a titolo esemplificativo lo schema di cui all'allegato modello 6 che qui si riepiloga

COMUNE DI TAVAGNACCO - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO DI COLUGNA (importo in Euro al netto dell'I.V.A)									COSTI
Titolo	Descrizione voci gestione	1^ Anno	2^ Anno	3^ Anno	4^ Anno	5^ Anno	6^ Anno	Proroga 6 mesi	Costi totali per la durata della concessione (anni 6)
a.1	Energia elettrica								

a.2	Riscaldamento e acqua									
a.3	Manutenzione campi									
a.4	Manutenzione generale									
a.5	Rimborsi istruttori									
a.6	Spese varie									
a.7	Canone affitto									
COSTI TOTALI		-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMUNE DI TAVAGNACCO - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO DI COLUGNA (importo in Euro al netto dell'I.V.A)									RICAVI
Titolo	Descrizione voci gestione	Anno 1 [^]	Anno 2 [^]	Anno 3 [^]	Anno 4 [^]	Anno 5 [^]	Anno 6 [^]	Proroga 6 mesi	Ricavi totali per la durata della concessione (anni 6+6 mesi)
a.1	Ricavi per attività campi								
a.2	Tesseramento soci								
a.3	Tariffe non soci								
a.4	Introiti vari								
a.5	Sponsor								
RICAVI TOTALI									
COSTI TOTALI									
UTILE									

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, 3, 6 e 10 bis del Codice.

La procedura di selezione è aperta a tutti gli operatori economici, tuttavia la qualifica di operatore economico tra quelle indicate all'art. 90, comma 25, della l. n. 289/2002 come modificato dal D.Lgs. 87/2018 convertito con modificazioni dalla l. 09.08.2018, n. 96 (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali), è oggetto di apposita attribuzione di punteggio come di seguito riportato, purché l'operatore economico medesimo sia in possesso dei requisiti prescritti.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Il punteggio massimo di 80 punti sarà così attribuito:

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
----	------------------------	---------------	----------------------------	-----------

1	ORGANIZZAZIONE	40	1.a	<p>Organizzazione della gestione</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le modalità con cui intende gestire l'impianto sportivo oggetto di concessione, ferme restando le prescrizioni minime dettate dal Capitolato speciale descrittivo prestazionale.</p> <p>Sarà valutata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la maggior flessibilità/diversificazione di utilizzo dell'impianto in relazione al tipo di attività sportive, alle attività motorie e ludico-ricreative compatibili con l'impianto stesso; - la maggior apertura offerta per lo svolgimento delle varie attività sportive e ludico-ricreative nell'arco di un esercizio annuale, con adeguata programmazione di aperture prolungate e/o straordinarie in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dal Concessionario o anche da altre realtà culturali e commerciali della zona; - la capacità di contestualizzare in modo appropriato la gestione oggetto di concessione e di determinarne in modo concreto gli obiettivi strategici da raggiungere. 	Max 25 punti
			1.b	<p>Attività svolta a favore delle scuole, dei disabili e degli anziani</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le iniziative e/o attività sportive, ricreative rivolte in particolare alle scuole di ogni ordine e grado, ai disabili e agli anziani che intende organizzare al fine di favorire l'integrazione, l'inclusione sociale e l'avvicinamento allo sport, anche non agonistico.</p> <p>Sarà valutata la qualità complessiva della proposta in termini di efficacia, esaustività e realizzabilità.</p>	Max 15 punti
2	PERSONALE	20		<p>Qualità dei ruoli tecnico sportivi</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere l'organigramma con particolare riferimento ai ruoli tecnico - sportivi degli operatori impiegati nella gestione. Dovrà essere allegato curriculum vitae per ciascun insegnante/allenatore offerto.</p> <p>Sarà valutata migliore l'offerta di insegnanti/allenatori/istruttori con maggior formazione tecnica ed esperienza lavorativa.</p> <p>Saranno attribuiti punti come segue:</p>	
			2.a	<ul style="list-style-type: none"> - allenatori con qualifiche tecniche rilasciate dal CONI o dalle Federazioni competenti per ogni disciplina; <p>Punteggio 0,2 per ogni anno di esperienza lavorativa fino a max 1 punto ad allenatore;</p>	Max 5 punti
			2.b	<ul style="list-style-type: none"> - allenatori con titoli universitari attinenti ai ruoli da ricoprire. <p>Punteggio 0,5 per ogni allenatore</p>	Max 4 punti
			2.c	<p>Organizzazione delle risorse umane adottata dall'operatore economico e le azioni di contenimento del turnover del proprio personale.</p> <p>Sarà valutata l'adeguatezza dell'organizzazione delle risorse umane e la fattibilità ed efficacia delle azioni relative al contenimento del turn-over</p>	Max 6 punti

			2.d	Piano di aggiornamento e specializzazione degli operatori da realizzarsi nel periodo della gestione (non saranno prese in considerazione le attività formative obbligatorie per legge). Pertinenza del piano di aggiornamento e specializzazione degli operatori, rispetto alle materie inerenti i servizi sportivi	Max 5 punti
3	PIANO DELLE MANUTENZIONI	15		Piano delle manutenzioni ordinarie all'impianto Il concorrente dovrà presentare il piano complessivo degli interventi di manutenzione ordinaria che intende effettuare per la gestione dell'impianto sportivo. Il piano dovrà contenere la descrizione delle manutenzioni ordinarie, periodiche che saranno svolte per la corretta conservazione e mantenimento in condizioni perfette delle aree, delle strutture e delle attrezzature mobili. Sarà valutata la qualità e la maggior frequenza degli interventi manutentivi, sia dei campi da gioco, sia delle aree esterne di pertinenza dell'impianto (es. aree verdi) che delle attrezzature mobili.	Max 15 punti
4	FORMA DELL'OPERATORE ECONOMICO	5		Forma dell'operatore economico Il concorrente la cui forma è una delle seguenti otterrà 5 punti: - S.S.D. (Società Sportiva Dilettantistica) - A.S.D. (Associazione Sportiva Dilettantistica) - Ente di Promozione Sportiva - Discipline Sportive Associate - Federazioni Sportive Nazionali.	5 punti

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Tutti i "coefficienti sono attribuiti in ragione dell'esercizio della "discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice", ad eccezione dei coefficienti relativi ai sub criteri di valutazione 2.a, 2.b e 4 che vengono attribuiti come sopra indicato.

Per l'attribuzione dei coefficienti discrezionali la Commissione procederà sulla base della seguente scala di valutazione:

Eccellente	1
Ottima	0,9
Più che buona	0,8
Buona	0,7
Più che discreta	0,6
Discreta	0,5
Più che sufficiente	0,4
Sufficiente	0,3
Insufficiente	0,2
Gravemente insufficiente	0,1
Elemento non trattato	0,0

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio / sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite

la seguente formula:

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = R_a/R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = valore a rialzo dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{max} = valore rialzo dell'offerta più conveniente

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n.

La concessione sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà preferita quella presentata dall'operatore economico che rivesta una delle forme indicate all'art. 90, comma 25, della l. n. 289/2002 come modificato dal d.l. 87/2018 convertito con modificazioni dalla l. 09.08.2018, n. 96 (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali). A parità di punteggio complessivo fra operatori economici di cui all'art. 90, comma 25, della l. n. 289/2002 sarà preferita l'offerta tecnica che ha ottenuto il punteggio maggiore.

A parità di punteggio complessivo fra operatori economici che non rientrano tra le forme indicate all'art. 90, comma 25, della l. n. 289/2002, sarà preferita l'offerta tecnica che ha ottenuto il punteggio maggiore.

Nel caso in cui le offerte di due o più operatori economici concorrenti di cui all'art. 90, comma 25, della l. n. 289/2002 ottengano gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, il RUP procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Analogamente, nel caso in cui le offerte di due o più operatori economici concorrenti diversi da quelli indicati all'art. 90, comma 25, della l. n. 289/2002 ottengano gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, il RUP procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI SELEZIONE: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute saranno svolte in modalità telematica.

La prima seduta avrà luogo il giorno alle ore.....

La seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, secondo quanto comunicherà il Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio nella seduta stessa con le formalità descritte al paragrafo 2.3 del presente disciplinare ed il relativo avviso viene pubblicato nell'area pubblica "Bandi ed Avvisi" all'interno della presente procedura e sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno della procedura in argomento almeno un giorno prima della data fissata.

Il Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione dei plichi elettronici sul Portale e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente, il Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio procederà in seduta riservata a:

- a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa il Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di selezione e si provvede quindi agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2- bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, in possesso di adeguata competenza ed esperienza nel settore oggetto della concessione. In particolare, i componenti della Commissione saranno individuati tra il personale in servizio presso il Comune di Tavagnacco che abbiano adeguata competenza ed esperienza nel settore oggetto della concessione ed abbiano presentato, prima della nomina della Commissione stessa, il proprio curriculum vitae. Il Presidente di Commissione sarà individuato fra i dipendenti del Comune di Tavagnacco, con la categoria di inquadramento più elevata. A parità di inquadramento, sarà nominato Presidente il Commissario che ha maturato maggior anzianità nella categoria di inquadramento. Può partecipare alle sedute altro dipendente del Comune di Tavagnacco con funzioni di Segretario verbalizzante.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventualmente ausilio al Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, sono pubblicati ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "amministrazione trasparente" all'interno della procedura in argomento.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice in apposita seduta pubblica procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

La data e l'orario della seduta pubblica saranno comunicati con le formalità descritte al paragrafo 2.3 ed il relativo avviso viene pubblicato nell'area pubblica "Bandi ed Avvisi" all'interno della presente procedura e sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno della procedura in argomento almeno un giorno prima della data fissata giorni prima della data fissata. La seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, secondo quanto comunicherà il Presidente di Commissione nella seduta con le formalità descritte al paragrafo 2.3 del presente disciplinare ed il relativo avviso viene pubblicato nell'area pubblica "Bandi ed Avvisi" all'interno della presente procedura e sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno della procedura in argomento almeno un giorno prima della data fissata.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica procederà all'apertura della busta concernente l'offerta economica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e quindi alla relativa valutazione che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata. La seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, secondo quanto comunicherà il Presidente di Commissione.

La data e l'orario delle sedute pubbliche per l'apertura dell'offerta economica saranno comunicati con le formalità descritte al paragrafo 2.3 del presente disciplinare ed il relativo avviso viene pubblicato nell'area pubblica "Bandi ed Avvisi" all'interno

della presente procedura e sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione Trasparente” all’interno della procedura in argomento almeno un giorno prima della data fissata.

Il Sistema attribuisce automaticamente il punteggio dell’offerta economica applicando la formula descritta al paragrafo 18.3 del presente disciplinare, a sommare ad esso il punteggio relativo all’offerta tecnica (caricato manualmente a sistema) e quindi a formulare la graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà preferita quella presentata dall’operatore economico che rivesta una delle forme indicate all’art. 90, comma 25, della l. n. 289/2002 come modificato dal d.l. 87/2018 convertito con modificazioni dalla l. 09.08.2018, n. 96 (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali). A parità di punteggio complessivo fra operatori economici di cui all’art. 90, comma 25, della l. n. 289/2002 sarà preferita l’offerta tecnica che ha ottenuto il punteggio maggiore.

A parità di punteggio complessivo fra operatori economici che non rientrano tra le forme indicate all’art. 90, comma 25, della l. n. 289/2002, sarà preferita l’offerta tecnica che ha ottenuto il punteggio maggiore.

Nel caso in cui le offerte di due o più operatori economici concorrenti di cui all’art. 90, comma 25, della l. n. 289/2002 ottengano gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, il RUP procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Analogamente, nel caso in cui le offerte di due o più operatori economici concorrenti diversi da quelli indicati all’art. 90, comma 25, della l. n. 289/2002 ottengano gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

La data, l’ora e il luogo fissati per il sorteggio saranno comunicati con le formalità descritte al paragrafo 2.3 del presente disciplinare ed il relativo avviso viene pubblicato nell’area pubblica “Bandi ed Avvisi” all’interno della presente procedura e sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione Trasparente” all’interno della procedura in argomento almeno un giorno prima della data fissata. All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione redigerà la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 23.

Qualora il Sistema individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di selezione, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in ribasso rispetto all’importo a base d’asta.

Il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio adotta il provvedimento che determina le esclusioni per i motivi di cui sopra.

Nel caso in cui sia adottato il provvedimento di esclusione si procederà a darne comunicazione ai sensi all’art. 76, comma 2-bis del Codice con le formalità indicate nel paragrafo 2.3.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio, mediante la funzionalità Area "Messaggi" della RDO on line, richiede al concorrente la presentazione, mediante la funzionalità "Messaggi" della RDO on line delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. La stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di selezione. La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La stazione appaltante procederà, Ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice alla verifica dei requisiti generali e speciali sull'offerente cui ha deciso di aggiudicare la concessione.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni all'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata digitale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13.08.2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di selezione, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della gestione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto (importo presunto pari a € 32,00).

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice il concessionario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il concessionario trasmette a mezzo Portale, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Udine, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Contro il bando, il presente disciplinare di selezione ed i documenti ad essi allegati è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d'Italia 7, 34121 Trieste, Tel. 040/6724711 - Fax 040/6724720, entro i termini indicati dal d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A norma dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Tavagnacco, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono disponibili presso l'URP o pubblicati sulla sezione amministrazione trasparente, altri contenuti privacy, del sito web del Comune di Tavagnacco. (<https://www.comunetavagnacco.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-privacy>)

I dati e le informazioni di persone fisiche, riferibili alle persone giuridiche partecipanti alla procedura di affidamento di lavori, servizi, forniture (quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e collaboratori), raccolti in fase di affidamento, verifica dei requisiti previsti dal d.lgs. 50/2016, in fase precontrattuale e in esecuzione dell'eventuale contratto sono trattati dall'Ente per finalità connesse e strumentali all'esperimento delle procedure per l'affidamento di servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali. I dati saranno trattati per verifica delle dichiarazioni sostitutive prodotte dal partecipante, in particolare per finalità di verifica dei requisiti di affidamento (come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti) ed in generale per ogni finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di controversie anche potenziali. I dati personali raccolti nei documenti affidamento possono essere oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (d.lgs. 33/2013) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti (albo pretorio); altri dati potranno essere trattati per attività di gestione obblighi l. n. 190/2012, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell'Art. 6 comma 1 lett. b) GDPR (Adempimento di un contratto) e art. 6 comma 1 lett. c) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per preconstituire prova dell'esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e seguenti del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente, altri contenuti privacy (<http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/privacy>), ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati. Ciascuna parte si obbliga ad adottare misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR.